

Ritengo, quindi che, considerate le cose sotto questo aspetto, potremo trovarci di accordo tutti, senza incorrere forse negli inconvenienti, in cui talune formule, e necessariamente anche quella dell'onorevole Pantano, per il difetto della improvvisazione, potrebbero farci cadere.

Ora in quanto all'aggiunta che l'onorevole De Felice propone all'articolo terzo, che sia, cioè, il Consorzio autorizzato a concedere riduzioni sui prezzi normali al sindacato dei raffinatori siciliani; io ritengo che il formulare un articolo di legge per la considerazione di un ente che è ancora da costituirsi, non si adatti alla necessità dell'atto legislativo, che noi stiamo qui per compiere.

Quindi io, mentre posso augurarmi che il sindacato dei raffinatori siciliani, od anche italiani, si costituisca, come voglio credere e sperare, allo scopo di costituire un organo industriale che sappia saviamente, correttamente stare nel mondo commerciale, vincere la concorrenza e migliorare le condizioni dell'industria, in sé ed in ogni sua parte; non saprei però accettare la proposta di aggiungere all'articolo terzo una disposizione che si riferisca a cose che debbono avvenire e delle quali bisognerebbe discutere. Non vorrei, in altri termini, che noi, accettando oggi l'aggiunta all'articolo terzo, definissimo una cosa che non esiste, cioè questo sindacato che attende ancora la sua costituzione da coloro che lo debbono formare.

Per queste considerazioni, vorrei pregare l'onorevole De Felice di ritirare la sua aggiunta. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro non accetta nessuno degli emendamenti proposti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

FINOCCHIARO-APRILE, *presidente della Commissione*. Dovendo esprimere l'avviso della Commissione sulle questioni, che sono state sollevate intorno all'articolo 3°, mi affretto a dichiarare che la Commissione stessa concorda pienamente con la dichiarazione testè fatta dall'onorevole ministro.

La prima proposta fatta dall'onorevole De Felice è di sopprimere nell'ultimo comma dell'articolo 3 le parole « *sia all'estero* ». Il pensiero dell'onorevole De Felice è evidentemente ispirato al concetto di non sottrarre alle industrie nazionali lo zolfo necessario, e dall'altro alla preoccupazione che la concessione a prezzi ridotti dello

zolfo all'estero possa servire a creare industrie concorrenti alle nostre, e specialmente a quella della raffinazione degli zolfi.

Il consorzio è stato istituito principalmente come consorzio di vendita, per assicurare cioè la vendita del prodotto non solo, ma soprattutto per esaurire l'ingente *stock* di zolfo che ha costituito un pericolo permanente per l'industria zolfifera.

Ora lo assicurare, come intende l'articolo 3, che parte dello *stock* sia smaltita all'estero, risponde al fine principale per il quale il consorzio fu costituito.

È evidente che l'agevolezza concessa con questo articolo per le vendite all'estero dello zolfo, onde impiegarlo in determinate industrie, non deve servire per creare all'industria nostra pericolose concorrenze. Su ciò siamo pienamente d'accordo.

Ed è appunto per evitare queste pericolose concorrenze che l'articolo stesso dichiara che saranno fissate, ove occorra, le condizioni e le garanzie relative all'uso dello zolfo. A ciò del resto l'amministrazione del consorzio deve attendere nel suo stesso interesse, anche indipendentemente dalle preoccupazioni, certamente giuste e doverose, dell'industria nazionale. Il concetto che si raccoglie dal testo dello stesso articolo, nel comma di cui discutiamo, rivela pertanto l'obbietto, al quale le garanzie e le condizioni indicate debbono mirare.

L'utilità pel consorzio di vendere una determinata partita di zolfi, non ha un significato puramente contabile e finanziario, ma risponde al fine di dare assetto all'industria, non solo nell'interesse dei produttori ed esercenti, ma anche da un punto di vista di pubblica utilità. A ciò risponde la facoltà di riduzione nei prezzi normali per l'impiego dello zolfo anche all'estero; e le cautele, alle quali si accenna, servono appunto a garantire la difesa delle industrie nazionali.

Onde pare alla Commissione che la formula dell'articolo terzo contenga in sé elementi più che sufficienti per assicurare l'onorevole De Felice circa i pericoli che egli teme possano derivare dall'impiego dello zolfo per determinate industrie all'estero.

Le condizioni e le garanzie di cui parla la legge, potranno all'uopo essere suggerite e assicurate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale spetta l'alta vigilanza sul consorzio, e che ha un suo delegato alla Direzione generale del consorzio.

Il concetto contenuto nell'aggiunta pro-